



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.103

OGGETTO:

RICOSTITUZIONE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di luglio alle ore 19:00 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RAGO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. MUSSO SILVIO - Vice Sindaco	Sì
3. SAVIO STEFANO - Assessore	Sì
4. GIGLIO GIADA - Assessore	No
5. PEZZUTTI VALENTINA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario DOTT. BIELLI MIRCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. RAGO ANTONIO, nella Sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 1/2018 in materia di Protezione Civile;

Vista la legge regionale 7/2013 in materia di Protezione Civile;

In attesa del coordinamento della legislazione nazionale con quella regionale;

Ritenuto fondamentale attivare le forme di collaborazione del Sindaco quale Autorità di Protezione Civile sul territorio comunale;

Considerato che gli organismi coadiuvanti il Sindaco nel coordinamento delle attività di protezione civile comunale sono:

- **Il Comitato Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C.**
- **L'Unità di Crisi locale – U.C.L.**
- **Il Referente Operativo Comunale di Protezione Civile – R.O.C.**

Che questo Comune è capofila del Centro Operativo Misto;

Rivelato quanto sancisce il nuovo Codice di Protezione Civile, in merito alle competenze comunali, ovvero:

Estratto Codice di Protezione Civile approvato con Legge n.1 del 2 Gennaio 2018

" Art. 12 Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei

rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente

struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione."

ASSUNTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata e non necessita pertanto di parere di regolarità contabile;

ESPRESSO il parere favorevole del Vice Segretario Comunale in ordine alla normativa giuridico amministrativa ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi con le forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI DISPORRE la ricostituzione per il mandato amministrativo 2019/2024, dei seguenti organi:

a) Comitato Operativo Comunale di Protezione Civile:

composto da: Il Sindaco, due assessori comunali o consiglieri comunali, il tecnico comunale quale supporto organizzativo;

b) Unità di Crisi locale per eventi di Protezione Civile:

composto da: il Sindaco, il responsabile ufficio tecnico comunale, il coordinatore del volontariato di protezione civile, i referenti dell'ASL di competenza, dei VV.FF.Provinciali, Arpa, degli Agenti di Polizia Locale di riferimento, CC. ;

c) Referente Operativo Comunale per la Protezione Civile, ovvero il coordinatore degli interventi di Protezione Civile ;

2. DI NOMINARE pertanto componenti degli organi di Protezione Civile Comunale:

– per C.O.C. componente di diritto il Sindaco che lo presiede e i sigg.ri Stefano Savio (assessore) e Umberto Musso (consigliere comunale), il tecnico comunale Geom. Bruno Giargia

– per l'Unità di crisi: componente di diritto il Sindaco che lo presiede e il Geom. Bruno Giargia(responsabile ufficio tecnico), Sig. Andrea Felletti (Presidente Volontari di Protezione Civile Emergenza Radio O.N.L.U.S. di Castelnuovo Don Bosco) coordinatore del volontariato di protezione civile, e di volta in volta a seconda degli eventi i referenti di ASL, VV.FF. Provinciali o locali, ARPA, Agenti di Polizia Locale in convenzione o in supporto all'Ente, Carabinieri del locale Comando di stazione di riferimento

- Referente Operativo Comunale di Protezione Civile: il Sindaco

3. DI DISPORRE l'aggiornamento della pianificazione di protezione civile e in particolare del piano delle emergenze comunali, tenendo della nuova normativa introdotta con il Codice di Protezione Civile e con i dati dei nuovi componenti degli organi di supporto della Protezione Civile Comunale.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a:

- Comuni del Centro Operativo Misto di protezione Civile;**
- Prefettura di Asti;**
- Regione Piemonte;**
- Provincia di Asti ;**
- Volontari di Protezione Civile Emergenza Radio O.N.L.U.S. di Castelnuovo Don Bosco;**

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Emergenze

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.lgs.267/2000.

IL PRESIDENTE
RAGO ANTONIO

IL VICE SINDACO
MUSSO SILVIO

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. BIELLI MIRCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, oggi 26/09/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, fino al 11/10/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castelnuovo Don Bosco, 26/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VINCENZO CARAFA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-lug-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. BIELLI MIRCO